

Protocollo di Intesa

tra
il Dipartimento di Scienze politiche e sociali
dell'Università degli Studi di Trieste

e


@uxilia Onlus

Il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominato "Dipartimento", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Scarciglia, nato a Lecce (LE), il 14 agosto 1953, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 12 novembre 2014, n. 1, e dell'art. 54 del vigente Regolamento amministrativo contabile di Ateneo

e

@uxilia Onlus, in prosieguo denominata "@uxilia", con sede legale in Cividale del Friuli, in Via Cararria, 101 – CAP 33043 (UD), in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Massimiliano Fanni Canelles, nato a Trieste, il 22 agosto 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato /a presso la sede del /la @uxilia, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con Verbale del Consiglio Direttivo del 14/01/2015, di seguito anche indicate "Parti",

premesso che



il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali svolge, nell'ambito delle attribuzioni di cui al vigente Statuto Ateneo, attività di studio e ricerca nell'ambito delle scienze sociali, della cooperazione allo sviluppo, delle problematiche geo-ambientali, delle relazioni internazionali, delle attività di volontariato e integrazione degli stranieri, dei diritti umani, dei diritti sociali, mediante convenzioni, accordi, protocolli, etc., nei limiti imposti dal vigente Statuto e dal vigente Regolamento amministrativo contabile,

La Onlus @uxilia è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che svolge attività di volontariato nel campo socio-assistenziale, educativo, sanitario, tutela e promuove i diritti umani in particolar modo dell'infanzia in Italia e nei Paesi in Via di Sviluppo. Nelle zone toccate da guerre, emergenze e calamità naturali svolge attività umanitarie incentrate sui bambini; per far ciò si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'intesa. Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:

- attività di studio e di ricerca, anche attraverso la predisposizione di progetti in ambito nazionale, europeo e internazionale per sviluppo e il potenziamento dei diritti dei minori, delle famiglie e di tutte le persone che si trovano in situazioni



svantaggiate;

- attività di studio e di ricerca, anche attraverso la predisposizione di progetti in ambito nazionale, europeo e internazionale nell'ambito di tutela delle persone in difficoltà sociale e giuridica;
- attività di studio e di ricerca, anche attraverso la predisposizione di progetti in ambito nazionale, europeo e internazionale per la crescita della cultura, della solidarietà e della sussidiarietà tra le persone;
- promozione di iniziative atte a favorire la crescita dello spirito solidale e sociale, stimolando forme di partecipazione e di cittadinanza attiva da parte delle organizzazioni e dei singoli;
- attività di studio e di ricerca, anche attraverso la predisposizione di progetti in ambito nazionale, europeo e internazionale per attività socio-assistenziali, educative e sanitarie nei paesi in vi di sviluppo;
- attività di studio e di ricerca, anche attraverso la predisposizione di progetti in ambito nazionale, europeo e internazionale per attività di analisi e studio dei rapporti e delle problematiche, nella società e tra le società, in ambito psicologico, sanitario, sociale e sulle possibili soluzioni ai problemi di disagio sociale;

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

Le Parti si impegnano a valorizzare in modo specifico:

1. La progettazione di percorsi formativi di comune interesse volti alla formazione integrata per gli aderenti all'Associazione che possono riguardare le tematiche giuridiche, economiche, sociali, culturali utili alla formazione degli operatori del terzo settore;
2. Il potenziamento delle attività di tirocinio per lo svolgimento di tesi di laurea o di tesi finali corsi post laurea;

3. Studi, ricerche e assegni di ricerca concernenti i temi del riconoscimento e dell'attuazione in generale dei diritti umani;
4. La cooperazione alla formazione, al reciproco scambio di servizi e professionalità e alla ricerca;
5. L'integrazione tra formazione professionale e formazione universitaria anche nel contesto degli obiettivi comunitari;
6. La divulgazione in ambito internazionale, comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale delle iniziative comuni;
7. La partecipazione a progetti anche congiunti di ricerca comunali, provinciali, regionali, nazionali, europei, internazionali.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito del presente Protocollo d'intesa, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente Protocollo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante del presente atto.

Nel caso di iniziative che prevedono impegni di spesa per il Dipartimento, in riferimento al presente Protocollo, esse dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali del Dipartimento.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni



cui si impegna la struttura organizzativa del Dipartimento, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Per il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo, dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascuna delle Parti.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente dipartimentale della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo

eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito del presente Protocollo.


Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

Ciascuna Parte del presente Protocollo non si assume le obbligazioni dell'altra Parte né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

E' esclusa ogni garanzia del Dipartimento per le obbligazioni contratte dall'altra parte; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'altra Parte per le obbligazioni contratte dal Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università.

Art. 8 – Borse di avviamento alla ricerca

Se ritenuto d'interesse delle Parti per lo svolgimento dei programmi di ricerca, i Dipartimenti potranno attivare borse di avviamento alla ricerca o assegni previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte della Onlus @uxilia o di altri soggetti a ciò legittimati. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico di Onlus @uxilia, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.





Articolo 9 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi



diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 13 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Articolo 14 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.


Articolo 15 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.


Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

<p>Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e sociali, dell'Università degli Studi di Trieste</p> <p>Prof. Roberto Scarciglia</p> 	<p>Il legale rappresentante di Auxilia Onlus</p> <p>Dott. Massimiliano Fanni Canelles</p> 
---	--

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 14 della presente Convenzione.

<p>Il Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e sociali, dell'Università degli Studi di Trieste</p> <p>Prof. Roberto Scarciglia</p> 	<p>Il legale rappresentante di Auxilia Onlus</p> <p>Dott. Massimiliano Fanni Canelles</p> 
---	--

Trieste, 20 febbraio 2015

